Documento firmato digitalmente
Il Relatore
GIUSEPPE PALERMO

Il Presidente
SALVATORE BARBERI

Sentenza n. 5936/2025
Depositata il 03/07/2025
Il Segretario
LUCIA MIRABELLA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 22/05/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente
PALERMO GIUSEPPE, Relatore
URSO MARIA PIA, Giudice

in data 22/05/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso [redacted] depositato [redacted]

proposto da

[redacted]

Difeso da
Salvatore Traina - [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

contro

Ag.entrate - Riscossione - Catania

Difeso da
[redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 95100 Catania CT

elettivamente domiciliato presso dp.catania@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [redacted] IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [redacted] IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [redacted] IRAP 2008

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [redacted] TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [redacted] TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando l'intimazione di pagamento notificata in data 06.05.2022 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha lamentato l'intervenuta prescrizione del credito, la mancata notifica degli atti presupposto ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese e compensi con distrazione.

L'A.D.E.R. si è costituita insistendo sul proprio operato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, esaminati gli atti, osserva che sul primo e sul secondo motivo del ricorso va rilevata la fondatezza delle doglianze esposte nell'atto introduttivo. Infatti l'Agente della Riscossione costituendosi in giudizio non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica delle quattro cartelle di pagamento presupposte all'intimazione di pagamento oggi impugnata nè degli eventuali successivi atti interruttivi della prescrizione. Invero è stata prodotta la notifica di una cartella di pagamento che non fa parte di quelle impugnate con il ricorso oggi in esame. In particolare la cartella n. [redacted] (tassa auto 2005), n. [redacted] (I.R. PE.F. I.V.A. 2008), n. [redacted] (I.R.A.P. 2008), n. [redacted] (tassa auto 2007) delle quali non è provata l'avvenuta notifica. Pertanto il ricorso va accolto in annullamento dell'atto impugnato. Le spese del giudizio vanno compensate tenuto conto che non è dimostrata l'eventuale non debenza dei tributi iscritti a ruolo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese del giudizio.

Catania, 22.maggio.2025

Il Relatore	Il Presidente
Dr. Giuseppe Palermo	Dr. Salvatore Barberi